

**CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RM 6.4 POMEZIA**

***REVISORE DEI CONTI***

**OGGETTO: Parere alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato dell'Attività e dell'Organizzazione (PIAO): PTFP 2024/2026 (con piano della formazione)**

Il sottoscritto Dott. Marino Venditti, Revisore dei Conti del “ Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia -Ardea”, giusta delibera dell'Assemblea Consortile del 10/12/2021, ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dalla Dott.ssa Katia Matteo, nella qualità di Direttore ex art. 110 co. 1 del TUEL a t.d., giusto Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 9 gennaio 2024, avente ad oggetto “ **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026**”, **allegato alla predetta proposta quale sua parte integrante e sostanziale,**

Premesso che :

- il Consorzio è stato costituito in data 15.11.2021, con la sottoscrizione per atto pubblico della Convenzione da parte di tutti i Comuni associati del Distretto RM 6.4 Pomezia Ardea;
- nel corso del 2021, si è data attuazione alle disposizioni del periodo transitorio di cui agli artt. 23 e 31 dello Statuto che disciplinano rispettivamente “Gestione economica e finanziaria” e “Gestione del periodo transitorio” e alla delibera dell'Assemblea Consortile n. 6 del 13/12/2021, con gestione delle funzioni associate del Distretto, da parte del Comune Capofila di Pomezia, che si è concluso il 31.12.2021;

- dalla data del 01.01. 2022 il Consorzio è subentrato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello Statuto, nei rapporti giuridici e negoziali in atto, nei procedimenti in corso, in tutti i contratti di appalto, convenzioni, accordi, protocolli, patti di accreditamento, contratti di lavoro ed ogni altro accordo, afferenti le funzioni di cui all'art. 4 dello Statuto, ricomprese nel Piano sociale di Zona, fino alla loro naturale scadenza;

Considerato che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione di 'Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce, per analogia, al Consiglio di Amministrazione del predetto Consorzio, specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

- l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, stabilisce che *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e s.m.e i. dispone *“ A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione (omissis) ”*;

Rilevato che:

-l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 individua gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

-il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.

Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022)

Viste:

- la Deliberazione di Assemblea consortile n. 1 del 11/03/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2024-2026, esecutivo ai sensi di legge;

- la Deliberazione di Assemblea consortile n. 2 del 11/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esecutivo ai sensi di legge;

Considerata:

- la sottosezione 3.3 del Piano triennale del fabbisogno del personale come di seguito:

Il Piano del fabbisogno di personale disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 è confluito, a partire dal 2023, nel Piano Integrato di attività ed organizzazione – PIAO, introdotto con l'articolo 6 del Decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.113.

Tale documento, che si posiziona a valle del processo di programmazione, è volto a stabilire le tempistiche e le modalità di reclutamento del personale al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Con riferimento al nuovo dettato normativo sopra richiamato, in tale sottosezione viene esposto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024 - 2026 definito dal Consorzio Sociale Pomezia Ardea, in coerenza con le indicazioni programmate contenute nel DUP 2024-2026, che si considera approvato contestualmente al presente piano.

In tale sede, prima di illustrare nel dettaglio i contenuti del Piano, risulta opportuno procedere con l'esposizione del quadro normativo di riferimento, costituito, in particolare, dalle norme e dagli indirizzi giurisprudenziali seguenti:

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, il quale ha stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;

- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- gli articoli 6 e 6 ter del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 75/2017, che disciplinano rispettivamente l'organizzazione degli uffici e il Piano triennale dei fabbisogni di personale e la definizione delle linee di indirizzo;
- il DPCM del 08.05.2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.lgs. n. 75/2017, con cui il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- l'art. 16 comma 1-quater del Decreto Legge 113 del 2016, convertito in Legge n. 160/2016, che esclude dalle limitazioni previste all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010 le spese per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1, del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 84/2017 PAR, dalle quali si desume che le assunzioni a tempo determinato riguardanti l'art. 110 comma 1 hanno uno specifico regime, con limiti assunzionali propri, e che pertanto, non sono assoggettabili ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge n. 122/2010;
- la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) la quale ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni (LEP) di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevedendo uno specifico contributo statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali finalizzato al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali;
- la Legge 205/2017 all'articolo 1, comma 200, che opera una deroga all'obbligo del contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali a valere sul Fondo Povertà;
- l'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 il quale dispone "*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*";
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – parere UPPA n. 15/2007, viene confermato che i consorzi non rientrano nel novero degli enti sottoposti al patto di stabilità;

- i pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia n. 42/2014 e n. 149/2016 che sottolineano come il legislatore assimili la forma associativa del consorzio tra enti locali alle aziende speciali e quindi per quanto applicabile alla stessa disciplina;
- il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio n. 136/2023 che sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali.

In tale quadro appare evidente che il Consorzio, quale forma associativa tra enti locali di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 267 del 2000 non abbia una disciplina normativa dedicata in materia di vincoli di spesa del personale, come invece previsto per le Unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, fermo restando il vincolo del rispetto del tetto di spesa del personale dell’anno 2008. In particolare, non è previsto alcun obbligo di contenimento di spesa di personale ulteriore rispetto alla spesa sostenuta dai Comuni facenti parte del Consorzio stesso.

La capacità assunzionale ordinaria del Consorzio è quindi data dalla utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale intervenute nell’anno precedente e da quelle che intervengono nello stesso anno, nonché dalle capacità assunzionali, eventualmente, cedute dai comuni aderenti al Consorzio.

Inoltre, per finanziare le assunzioni di assistenti sociali il Consorzio può direttamente utilizzare le risorse previste dalla Legge di bilancio 2021 per portare il rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente da 1/6.500 fino a 1/5.000 o, in misura maggiore, fino a 1/4.000; ne deriva che la spesa di personale del Consorzio, principalmente costituita da assistenti sociali, è quasi totalmente etero finanziata e, quindi, non rilevante ai fini del contenimento della spesa.

Il bacino di utenza del Consorzio si compone dei territori del Comune di Ardea e Pomezia, che al 31/12/2022 contano complessivamente una popolazione di 114 mila abitanti. La tabella esposta di seguito mostra il numero di assistenti sociali necessari per assicurare i LEP.

**DETERMINAZIONE DEL BACINO DI UTENZA**

Enti partecipanti al Consorzio	Residenti al 31/12/2022
Comune di ARDEA	49.719
Comune di POMEZIA	64.199
<b>TOTALE</b>	<b>113.918</b>

**RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI**

Rapporito assistenti sociali/popolazione	n. assistenti sociali
LEP 1:6500	17,53
LEP 1:5000	5,26
LEP 1:4000	5,70
<b>Numero assistenti sociali per il territorio</b>	<b>28,48</b>
Assistenti sociali in forza al Comune di ARDEA	(3,00)
Assistenti sociali in forza Comune di POMEZIA	(4,00)
<b>Numero assistenti sociali potenzialmente da assumere</b>	<b>21,48</b>

Dalla stessa tabella si evince che il fabbisogno di assistenti sociali, che possono essere assunti in deroga al contenimento dei limiti di spesa di personale, per il Consorzio è pari a oltre 21 unità.

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, in linea con quanto programmato dal Piano Sociale di Zona 2021-2023 relativamente al servizio sociale professionale, si compone delle seguenti azioni:

- assunzione a tempo indeterminato di n. 20 assistenti sociali, full time, dal 01/06/2024 (ex cat. D), la cui spesa, a valere sul contributo annuale del Fondo di solidarietà comunale, risulta esclusa ai sensi dell'art. 1, commi 734 e 735, della Legge n. 234/2021;
- assunzione a tempo determinato per 3 anni di n. 8 istruttori amministrativi, part time 6 ore settimanali, dal 01/04/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della L. 311/2004 (ex cat. C);
- assunzione a tempo determinato per 3 anni di n. 3 funzionari (ex cat. D) ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, di cui una Elevata Qualificazione, part time 12 ore settimanali, dal 01/04/2024 la cui spesa, a valere sul contributo annuale del Fondo di Povertà, risulta esclusa ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017.

A quanto sopra riportato, va altresì considerato che sono state registrate e previste le seguenti cessazioni, oltre all'interruzione delle convenzioni in essere con i comuni che partecipano al Consorzio:

- a far data 30/06/2023 di n. 3 figure professionali in convenzione
- a far data 30/06/2023 di n. 8 istruttori amministrativi, part time;

- a far data 31/10/2023 di n. 2 contratti di collaborazione;
- a far data 31/12/2023 di n. 2 contratti di collaborazione;
- a far data 31/12/2023 di n. 1 figura professionale in convenzione;
- a far data 15/01/2024 di n. 1 figura dirigenziale in convenzione;
- a far data 01/06/2024 di un funzionario – assistente sociale (ex cat. D);
- a far data 31/12/2024 di n. 3 contratti di collaborazione;
- a far data 31/12/2025 di n. 1 contratti di collaborazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il Piano triennale di fabbisogno di personale comporta, per le annualità 2024, 2025 e 2026, variazioni di spesa, comprensive delle cessazioni accertate, come si evince dalla tabella esposta di seguito:

<b>VARIAZIONE ANNUALE DI SPESA GENERATO DAL FABBISOGNO 2024-2026</b>			
	2024	2025	2026
Assunzione di n. 20 assistenti sociali, full time, dal 01/06/2024 (ex cat. D)	€ 388.139,51	€ 665.382,01	€ 665.382,01
<b>Totale tempo indeterminato</b>	<b>€ 388.139,51</b>	<b>€ 665.382,01</b>	<b>€ 665.382,01</b>
Assunzione di n. 1 dirigente art. 110 comma 1, dal 16.01.2024	€ 82.063,12	€ 82.063,12	€ 82.063,12
Assunzione di n. 8 istruttori amministrativi, part time (6h), per 3 anni, dal 01/04/2024 (ex cat. C), ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della L. 311/2004	€ 30.661,33	€ 40.881,77	€ 40.881,77
Assunzione di n. 3 art. 14 del CCNL 22/01/2004, di cui una E.Q., part time (12h), per tre anni, dal 01/04/2024 (ex cat. D)	€ 24.951,83	€ 33.269,10	€ 33.269,10
Cessazione convenzioni	€ (32.485,45)	€ (32.485,45)	€ (34.036,84)
Cessazione di n.1 assistente sociale, full time, dal 01/06/2024 (ex cat. D)	€ (19.406,98)	€ (33.269,10)	€ (33.269,10)
Cessazione di n. 8 istruttori amministrativi dal 30/06/2023 (ex cat. C)	€ (26.457,60)	€ (26.457,60)	€ (26.457,60)
Cessazione di n.2 contratti di collaborazione dal 31/10/2023	€ (39.904,41)	€ (39.904,41)	€ (39.904,41)
Cessazione di n.2 contratti di collaborazione dal 31/12/2023	€ (50.836,72)	€ (50.836,72)	€ (50.836,72)
Cessazione di n.3 contratti di collaborazione dal 31/12/2024		€ (69.038,34)	€ (69.038,34)
Cessazione di n.1 contratto di collaborazione dal 31/12/2025			€ (22.513,91)
<b>Totale tempo determinato</b>	<b>€ (31.414,88)</b>	<b>€ (95.777,62)</b>	<b>€ (119.842,92)</b>
<b>Totale incremento</b>	<b>€ 356.724,63</b>	<b>€ 569.604,39</b>	<b>€ 545.539,09</b>
Deroga ai vincoli sulla spesa ai sensi dell'art. 1 commi 734 e 735 della Legge 234/2021 e dell'art. 1 comma 200 della Legge 205/2017	€ (413.091,33)	€ (698.651,11)	€ (698.651,11)
<b>Totale incremento/decremento netto ai fini del rispetto dei vincoli di spesa</b>	<b>€ (56.366,70)</b>	<b>€ (129.046,72)</b>	<b>€ (153.112,02)</b>

Dalla tabella sopra esposta si evince un andamento della spesa di personale nel triennio in diminuzione rispetto al dato registrato nel 2023, per effetto delle assunzioni previste in deroga al contenimento dei limiti di spesa e delle cessazioni maturate e previste.

La spesa complessiva per il triennio 2024-2026 è riportata nella tabella seguente:

**SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE STIMATA PER IL TRIENNIO 2024-2026 (\*)**

	2023	2024	2025	2026
Spesa complessiva di personale risultante da macroaggregato 101 e 103 per l'annualità 2023	€ 316.350,00	€ 316.350,00	€ 316.350,00	€ 316.350,00
Incremento di spesa 2024-2026		€ 525.815,78	€ 821.596,01	€ 821.596,01
Decremento di spesa 2024-2026		€ (169.091,15)	€ (251.991,62)	€ (276.056,92)
Deroga ai vincoli sulla spesa ai sensi dell'art. 1 commi 734 e 735 della Legge 234/2021 e dell'art. 1 comma 200 della Legge 205/2017		€ (413.091,33)	€ (698.651,11)	€ (698.651,11)
<b>Totale spesa del personale triennio</b>	<b>€ 316.350,00</b>	<b>€ 259.983,30</b>	<b>€ 187.303,28</b>	<b>€ 163.237,98</b>
		<i>Incremento/decremento rispetto all'anno precedente</i>		
		€ (56.366,70)	€ (72.680,02)	€ (24.065,30)

Le assunzioni da realizzare nell'annualità 2024 sono riportate nello schema di seguito esposto:

## PIANO OCCUPAZIONALE

ANNO 2024											
Area	Profilo professionale	Servizio	Tempo determinato/indeterminato	FT/PT	Concorso pubblico/Utilizzo graduatoria	Modalità di reclutamento					Costo
						Selezione centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizzazione/mobilità /convenzione	Proroga contratto a tempo determinato	
Funzionari (ex cat. D1)	n.20 Assistenti sociali	Servizi Sociali	T.I.	Full Time	SI					NO	€ 388.139,51 (Spesa in deroga ai vincoli di spesa)
Istruttori (ex cat. C1)	n. 8 istruttori amministrativi (art. 1, comma 557 della L. 311/2004)	Vari	T.D.	Part Time (6h)					SI	NO	€ 30.661,33
Funzionari (ex cat. D1)	n. 3 funzionari (di cui una E.Q.) ai sensi dell'articolo 14 CCNL 22/01/2004	Servizi Sociali	T.D.	Part Time (12h)					SI	NO	€ 24.951,83 (Spesa in deroga ai vincoli di spesa)
											<b>€ 443.752,66</b>
	Deroga ai vincoli sulla spesa										€ (413.091,33)
	<b>TOTALE INCREMENTO NETTO AI FINI DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA - ANNO 2024</b>										<b>€ 30.661,33</b>

Il piano occupazione sopra riportato determina la dotazione organica di seguito esposta:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
Cat.	Posti a tempo indeterminato al 31.12.2023		Posti a tempo indeterminato di cui al presente Piano		Nuova dotazione		Costo annuo complessivo nuova dotazione
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Area Funzionari	0	0	20	0	20	0	€ 665.382,01
Area Istruttori	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Area Operatori Esperti	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Area Operatori	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>€ 665.382,01</b>

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ESCLUSE CONVENZIONI)							
Cat.	Posti a tempo determinato al 31.12.2023		Posti a tempo determinato di cui al presente Piano		Posti a tempo determinato		Costo annuo complessivo
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dirigenti	0	1	1	-1	1	0	€ 82.063,12
Area Funzionari	1	2	-1	1	0	3	€ 33.269,10
Area Istruttori	0	8	0	0	0	8	€ 40.881,77
Area Operatori Esperti	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Area Operatori	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>€ 156.214,00</b>

La pianificazione assunzionale che si intende approvare con il presente provvedimento trova copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio 2024 -2026 approvato con deliberazione n. 11 del 07.03.2024 e può ritenersi coerente con gli indirizzi strategici attinenti alla pianificazione dei fabbisogni di personale 2024-2026 di cui alla relativa sezione operativa del DUP 2024-2026.

### Richiamati:

-l'articolo 16 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato ‘*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminate*’, in quanto contiene tutte le informazioni ivi richiamate ai fini della pubblicazione;

-l'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

### - Visti

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- -IL D.Lgs n.118/2011;
- lo Statuto dell’Ente ;

### Dato atto che:

- è stata data informazione preventiva alle OO.SS. e R.S.U. (prot. n. 1511 del 23.01.2024);
- dall’espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d’ufficio (rif. note dei Responsabili di Settore, prot. n. 818/2024, 820/2024, 821/2024, 986/2024, 1024/2024, 1097/2024), non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- la spesa di personale, programmata in sede di bilancio 2024-2026, risulta contenuta nel

rispetto del valore medio del triennio 2011-2013, nel rispetto delle limitazioni previste dall'attuale formulazione art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006;

- il programma assunzionale risulta coerente con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026, mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020;

- vengono autorizzate, nel triennio 2024/2026, le assunzioni nel limite del fabbisogno identificato nell'allegato PTFP e le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

**Preso atto :**

- dei pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in oggetto;

Il Revisore dei Conti, tanto su esposto,

**esprime**

**parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione della sottosezione 3.3 / PTFP 2024-2026**, sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto " Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026".

Richiama altresì l'attenzione sul fatto che la programmazione triennale, oggetto del presente parere, è, in ogni caso, nel momento della concreta attuazione, sempre vincolata alle verifiche di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente.

Isola del Liri, 03/04/2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Marino Venditti